

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 64

a iniziativa della Giunta regionale

Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi

Signori Consiglieri,

la proposta di legge si inserisce nel quadro delle politiche regionali di rigenerazione urbana, valorizzazione e tutela delle identità territoriali e sostegno al commercio di prossimità, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale e di omologazione dell'offerta, promuovendo uno sviluppo equilibrato tra dimensioni economiche, sociali e culturali.

La proposta di legge si configura come uno strumento organico volto a: integrare politiche commerciali e rigenerazione urbana; rafforzare il commercio di prossimità; valorizzare e tutelare le identità territoriali e le produzioni locali; sostenere la qualità urbana e la coesione sociale.

Il modello delineato affida un ruolo centrale ai Comuni, prevedendo strumenti flessibili e coerenti con i principi europei di concorrenza, in un'ottica di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del patrimonio economico e culturale regionale.

L'intervento normativo è volto alla promozione, allo sviluppo e alla riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse della cucina regionale e delle produzioni locali nel rispetto della normativa vigente.

La tutela e la promozione della cucina regionale e delle produzioni tipiche locali vengono considerate non soltanto quali elementi di interesse economico e commerciale, ma anche quali fattori identitari e culturali che contribuiscono alla riconoscibilità dei territori e alla diffusione dei valori di qualità, autenticità e tradizione che contraddistinguono il Made in Italy. In tale prospettiva, la cucina regionale rappresenta una leva strategica per la valorizzazione integrata del patrimonio territoriale, culturale e produttivo della Regione, rafforzandone l'attrattività turistica e la competitività nel contesto nazionale e internazionale.

Tale funzione assume un valore ancora più significativo in relazione al riconoscimento UNESCO della cucina italiana quale patrimonio culturale immateriale di rilevanza universale e simbolo identitario del Paese, espressione della ricchezza e della diversità delle tradizioni gastronomiche regionali che trovano nelle Marche una peculiare e qualificata rappresentazione.

Le azioni previste intendono garantire una crescita armonica e sostenibile, tutelando la concorrenza, promuovendo la qualità delle attività commerciali e artigianali e incentivando forme di semplificazione amministrativa, agevolazione tributaria e sostegno finanziario. Particolare attenzione è dedicata alle aree a rischio di degrado o desertificazione commerciale, attraverso strumenti di promozione di servizi di prossimità e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali del territorio.

La proposta di legge si pone inoltre in complementarietà con i principali strumenti e programmi regionali già vigenti, rafforzando la coerenza delle politiche di riqualificazione territoriale. In tal modo, si mira a promuovere lo sviluppo economico, turistico e culturale della regione, favorendo la qualità della vita e il benessere delle comunità locali.

L'attuazione della legge avviene nel rispetto delle normative europee e nazionali in materia di aiuti di Stato e di tutela dei beni culturali, assicurando un approccio integrato e responsabile alla valorizzazione del patrimonio regionale.

La proposta di legge intende evitare interventi di modifica settoriali o di adeguamento, atti a creare stratificazioni di fonti normative mediante rinvii a interventi legislativi frammentari.

Pertanto, uniformando le azioni in un unico intervento, si procede alla predisposizione di una legge trasversale in coerenza e complementarietà con gli strumenti e i programmi disciplinati dalle altre disposizioni regionali vigenti in materia di riqualificazione e valorizzazione del territorio regionale e delle sue caratteristiche identitarie, culturali e dei prodotti tipici della tradizione, quali, in particolare: a) la legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari);

- b) la legge regionale 7 luglio 2009, n. 16 (Norme a sostegno del consumo dei prodotti agricoli di origine regionale);
- c) la legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici);
- d) la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 6 (Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche);
- e) la legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano), in particolare il Capo III del Titolo III;
- f) la legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile);
- g) la legge regionale 6 novembre 2023, n. 17 (Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.);
- h) la legge regionale 7 dicembre 2023, n. 23 (Iniziativa finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita);
- i) la legge regionale 27 marzo 2024, n. 6 (Promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana).

La proposta in esame deriva anche da un confronto con gli stakeholder su segnalazione delle strutture regionali.

La proposta si compone di 10 articoli:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

L'articolo definisce l'ambito di intervento della legge, individuato nella valorizzazione e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse, attraverso un approccio integrato che tiene conto delle componenti economiche, ambientali e culturali.

In particolare, si evidenziano le seguenti direttrici:

- promozione di politiche integrate tra commercio, urbanistica, mobilità e ambiente;
- sostegno alle attività economiche che contribuiscono alla conservazione dell'identità dei luoghi;
- contrasto alla desertificazione commerciale e alla perdita di qualità dell'offerta;
- valorizzazione delle filiere locali e delle produzioni tipiche, anche in chiave turistico-culturale;
- sviluppo di interventi di rigenerazione urbana, con attenzione al riuso del patrimonio edilizio esistente;
- tutela dei mercati storici e delle attività tradizionali.

L'articolo stabilisce inoltre il rispetto dei principi europei e nazionali in materia di concorrenza, libertà economiche e non discriminazione, garantendo la compatibilità delle disposizioni con il quadro normativo vigente.

Articolo 2 – Definizioni

L'articolo introduce le principali definizioni operative quali centri storici e luoghi del commercio. Tali ambiti possono comprendere anche borghi storici e rurali già disciplinati dalla normativa regionale.

La norma attribuisce quindi ai Comuni un ruolo centrale nell'individuazione dei contesti territoriali oggetto di intervento.

Articolo 3 – Concertazione

L'articolo disciplina il metodo di attuazione delle politiche previste dalla legge, fondato sulla concertazione tra: Regione; enti locali; organizzazioni delle imprese; organizzazioni dei lavoratori; associazioni dei consumatori.

La concertazione è finalizzata a garantire efficacia, condivisione e coerenza nelle azioni di valorizzazione.

Articolo 4 – Rigenerazione urbana e valorizzazione del commercio

L'articolo stabilisce il raccordo tra politiche commerciali e strumenti di pianificazione territoriale, prevedendo il coordinamento con gli interventi di rigenerazione urbana.

In particolare, si promuovono: il riuso e la riattivazione di immobili dismessi o sottoutilizzati; l'insediamento di attività commerciali e artigianali identitarie; l'integrazione tra funzioni economiche,

spazio pubblico e mobilità; l'utilizzo temporaneo degli immobili per finalità sperimentali.

L'articolo configura il commercio come elemento strategico per la rivitalizzazione dei contesti urbani.

Articolo 5 – Strumenti comunali di promozione, sviluppo e riqualificazione

L'articolo individua gli strumenti operativi in capo ai Comuni per l'attuazione della legge.

Tra le principali tipologie di intervento:

- programmi di qualificazione della rete commerciale;
- misure di semplificazione amministrativa e incentivazione;
- interventi di tipo merceologico e qualitativo;
- misure di tutela di specifiche tipologie di esercizi, nel rispetto dei principi di concorrenza;
- agevolazioni tributarie e sostegno finanziario;
- interventi sul decoro urbano e sulle infrastrutture;
- attivazione o riorganizzazione di servizi urbani.

È inoltre prevista la possibilità di attivare strumenti specifici per le aree a rischio di desertificazione commerciale, inclusa la creazione di centri polifunzionali per servizi di prossimità.

I Comuni possono altresì: prevedere esenzioni o riduzioni fiscali; incentivare la ristrutturazione degli esercizi; favorire l'accesso al credito.

Articolo 6 - Aggiornamento e implementazione del sistema informatico

L'articolo individua le modalità di trasmissione alla Regione dei dati relativi agli strumenti adottati e attuati per la promozione, sviluppo e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse previsti da questa legge.

Articolo 7 – Clausola valutativa

L'articolo introduce un sistema di monitoraggio e valutazione dell'efficacia della legge, prevedendo che la Giunta regionale trasmetta con cadenza biennale una relazione al Consiglio.

La relazione dovrà contenere: gli interventi attivati; lo stato di attuazione delle misure; gli effetti economici, culturali e urbani; le eventuali criticità e proposte di miglioramento.

Articolo 8 – Invarianza finanziaria

L'articolo prevede l'invarianza finanziaria della legge.

Articolo 9 – Disposizioni finali

L'articolo disciplina il coordinamento della legge con il quadro normativo regionale vigente, richiamando le principali leggi in materia di: artigianato; borghi storici; prodotti tipici; valorizzazione territoriale.

È inoltre previsto il rinvio alla normativa regionale sul commercio per quanto non disciplinato, il rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e la conformità alla disciplina europea e nazionale sugli aiuti di Stato.

Articolo 10 - Dichiarazione d'urgenza

L'articolo prevede la dichiarazione d'urgenza della legge.

Relazione tecnico finanziaria (Art. 8 della L.R. 31/2001)

La proposta di legge è volta a definire un quadro organico e si inserisce nell'ambito delle politiche regionali di rigenerazione urbana, valorizzazione delle identità territoriali e sostegno al commercio di prossimità, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale e di omologazione dell'offerta, promuovendo uno sviluppo equilibrato tra dimensioni economiche, sociali e culturali. Questa legge ha carattere programmatico e non ha implicazioni finanziarie dirette.

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*

L'articolo definisce l'ambito di intervento della legge, individuato nella valorizzazione e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse, attraverso un approccio integrato che tiene conto delle componenti economiche, ambientali e culturali. La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 2 *(Definizioni)*

L'articolo introduce le principali definizioni operative. In particolare individua i centri storici ed i luoghi del commercio.

Tali ambiti possono comprendere anche borghi storici e rurali già disciplinati dalla normativa regionale.

La norma riconosce quindi ai Comuni un ruolo centrale nell'individuazione dei contesti territoriali oggetto di intervento.

Si tratta di funzioni già assolve dagli enti locali sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 3 *(Concertazione)*

L'articolo disciplina il metodo di attuazione delle politiche previste dalla legge, fondato sulla concertazione tra: Regione; enti locali; organizzazioni delle imprese; organizzazioni dei lavoratori; associazioni dei consumatori.

La concertazione è finalizzata a garantire efficacia, condivisione e coerenza nelle azioni di valorizzazione.

La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 4 *(Rigenerazione urbana e valorizzazione del commercio)*

L'articolo stabilisce il raccordo tra politiche commerciali e strumenti di pianificazione territoriale, prevedendo il coordinamento con gli interventi di rigenerazione urbana.

In particolare, si promuovono:

- il riuso e la riattivazione di immobili dismessi o sottoutilizzati;
- l'insediamento di attività commerciali e artigianali identitarie;
- l'integrazione tra funzioni economiche, spazio pubblico e mobilità;
- l'utilizzo temporaneo degli immobili per finalità sperimentali.

L'articolo configura il commercio come elemento strategico per la rivitalizzazione dei contesti urbani.

La norma ha natura programmatica.

Articolo 5 *(Strumenti comunali di promozione, sviluppo e riqualificazione)*

L'articolo individua gli strumenti operativi in capo ai Comuni per l'attuazione della legge.

Tra le principali tipologie di intervento:

- programmi di qualificazione della rete commerciale;
- misure di semplificazione amministrativa e incentivazione;

- interventi di tipo merceologico e qualitativo;
- misure di tutela di specifiche tipologie di esercizi, nel rispetto dei principi di concorrenza;
- agevolazioni tributarie e sostegno finanziario;
- interventi sul decoro urbano e sulle infrastrutture;
- attivazione o riorganizzazione di servizi urbani.

È inoltre prevista la possibilità di attivare strumenti specifici per le aree a rischio di desertificazione commerciale, inclusa la creazione di centri polifunzionali per servizi di prossimità.

Si tratta di misure che sono già nelle competenze dei Comuni e che possono essere gestite ad invarianza finanziaria e strumentale.

La norma ha natura programmatica. L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

Articolo 6

(Aggiornamento e implementazione del sistema informatico)

L'articolo individua le modalità di trasmissione alla Regione dei dati relativi agli strumenti adottati e attuati per la promozione, sviluppo e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse previsti da questa legge.

L'articolo ha natura programmatica.

Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

In particolare, le modalità di trasmissione dei dati prevedono l'utilizzo di una piattaforma regionale esistente.

Articolo 7

(Clausola valutativa)

L'articolo introduce un sistema di monitoraggio e valutazione dell'efficacia della legge, prevedendo che la Giunta regionale trasmetta con cadenza biennale una relazione al Consiglio.

Si precisa che l'attività è a tutt'oggi svolta dalla competente struttura della Giunta regionale con l'utilizzo delle risorse organizzative, strumentali e finanziarie vigenti.

La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 8

(Invarianza finanziaria)

L'articolo prevede l'invarianza finanziaria della legge.

Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

L'articolo disciplina il coordinamento della legge con il quadro normativo regionale vigente, richiamando le principali leggi in materia di: artigianato; borghi storici; prodotti tipici; valorizzazione territoriale.

È inoltre previsto: il rinvio alla normativa regionale sul commercio per quanto non disciplinato; il rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici; la conformità alla disciplina europea e nazionale sugli aiuti di Stato.

La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 10

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo prevede la dichiarazione d'urgenza della legge.

La norma ha natura ordinamentale.